



ISTITUTO COMPRENSIVO

TRENTO 6

Scuola secondaria di I grado "A. Manzoni" - Trento
Scuole primarie "B.S. Bellesini" Trento - "A. Schmid" Trento - "S. Vigilio" Vela - Cadine
"A. Degasperi" Sarnonza - "S. Pertini" Sopramonte

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'ISTITUZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 6

(ART. 22 L.P. 5/2006 – ART. 6-7 STATUTO IST. COMPR. TRENTO 6)

Approvato con delibera n. 17 del 19.12.2008



TRENTO; Corso Buonarroti, 50; Tel. 0461/236214 Fax 0461/230583 C.F. 96057120220
E-mail: segr.media.manzoni@scuole.provincia.tn.it
Sito Web: www.istituti.vivoscuola.it/trento6



Provincia autonoma
di Trento

Art. 1

Compiti del Consiglio dell'Istituzione

1. Il Consiglio dell'Istituzione rappresenta l'organo di governo dell'Istituzione e ha compiti di indirizzo, programmazione e valutazione delle attività dell'Istituzione.
2. Nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità degli altri organi dell'Istituzione e in particolare delle scelte didattiche definite dal Collegio dei Docenti, il Consiglio adotta i provvedimenti ad esso attribuiti dalla legge e, in particolare, approva:
 - a) lo Statuto
 - b) il Regolamento interno
 - c) il Regolamento sui diritti, i doveri e le mancanze disciplinari degli studenti
 - d) il Progetto d'Istituto
 - e) la Carta dei Servizi
 - f) il bilancio, previo esame del programma annuale di gestione, e il conto consuntivo
 - g) gli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione dell'Istituzione
 - h) il calendario scolastico nella sua articolazione
 - i) gli accordi di rete con altre istituzioni scolastiche e formative provinciali
 - j) le attività da svolgere in forma collaborativa con i comuni e le comunità
 - k) gli accordi di programma, le convenzioni, le intese con soggetti pubblici e privati.

Art. 2

Composizione, durata, e nomina del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Istituzione è composto da 18 membri così suddivisi:
 - a) il Dirigente dell'Istituzione;
 - b) n. 7 rappresentanti dei docenti;
 - c) n. 7 rappresentanti dei genitori;
 - d) n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore;
 - e) il rappresentante del territorio di cui all'art. 6 dello Statuto dell'Istituzione.
2. Il Dirigente dell'Istituzione fa parte di diritto del Consiglio dell'Istituzione e determina la maggioranza in caso di parità di voto. I rappresentanti dei docenti, dei genitori e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore, sono membri eletti secondo i criteri e le modalità indicati nel regolamento provinciale previsto dall'articolo 22, comma 5, della legge provinciale n. 5 del 2006.
3. Il Presidente è eletto dal Consiglio dell'Istituzione a maggioranza dei suoi componenti, fra i membri della componente genitori.
4. Il responsabile amministrativo dell'Istituzione partecipa alle riunioni del Consiglio con funzioni di Segretario, senza diritto di voto; il responsabile amministrativo eletto rappresentante della propria componente fa parte del Consiglio con diritto di voto e svolge anche le funzioni di Segretario.
5. Il Consiglio dell'Istituzione si riunisce almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
6. Il Consiglio dell'Istituzione è regolarmente costituito a partire dall'elezione delle componenti elettive e le riunioni sono valide purché sia presente almeno la maggioranza assoluta del numero complessivo dei membri.
7. Il Consiglio dell'Istituzione dura in carica tre anni scolastici; esso resta in carica limitatamente allo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo Consiglio che deve effettuarsi entro sessanta giorni dalla

- scadenza. Tutti i membri del Consiglio dell'Istituzione restano in carica per la durata dell'organo purché conservino i requisiti per l'elezione e la nomina.
8. Qualora un membro decidesse di dare le dimissioni, queste dovranno pervenire in forma scritta al Presidente del Consiglio dell'Istituzione.

Art. 3

Surroga dei membri

1. Per la surroga dei membri elettivi del Consiglio dell'Istituzione venuti a cessare per qualsiasi causa o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità o siano divenuti incompatibili, il Dirigente dell'Istituzione procede alla nomina di coloro che risultino i primi fra i non eletti; in ogni caso i membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo. Il membro surrogato è cancellato definitivamente dalla lista degli eletti.
2. Qualora sia impossibile procedere alla surroga e manchi la rappresentanza della componente dei genitori degli studenti, nell'ambito della quale è eletto il Presidente del Consiglio dell'Istituzione, il Dirigente dell'Istituzione dà luogo a elezioni suppletive immediate. In tale caso fino alla nomina del Presidente del Consiglio dell'Istituzione il Consiglio stesso è presieduto dal consigliere più anziano; entro quaranta giorni dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data in cui si sia accertata l'impossibilità di procedere alla surroga il Dirigente Scolastico indirà le elezioni suppletive.
3. Per lo svolgimento delle elezioni suppletive si applicano le disposizioni relative allo svolgimento delle elezioni ordinarie con termini procedurali ridotti della metà.
4. Qualora a seguito dell'esperimento delle elezioni suppletive la componente non risulti integrata non si fa luogo ad ulteriori elezioni suppletive.

Art. 4

Partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio dell'Istituzione

1. Alle sedute del Consiglio dell'Istituzione possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel medesimo Consiglio.
2. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.

Art. 5

Scioglimento del Consiglio dell'Istituzione

1. In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del Consiglio dell'Istituzione, segnalate dal nucleo di controllo previsto dalla normativa, la Giunta provinciale procede allo scioglimento del Consiglio dell'Istituzione e nomina, qualora necessario, un commissario straordinario e incarica il Dirigente dell'Istituzione di indire le nuove elezioni entro termini da essa fissati.